ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER ANUU Migratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani
VALIDE DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026

1) Convenzione Multirischi (Infortuni/RCT)

2) Convenzione Tutela legale

3) Convenzione Morte e ferimento del cane (Perdite pecuniarie) valida esclusivamente per possessori di tessere C, D, GGVV, Cinghialai, Tartufi, funghi, erbe spontanee

Anuu Migratoristi si avvale del Broker assicurativo Marsh S.p.A.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI 5

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI 6

DEFINIZIONI 6

GESTIONE DELLA CONVENZIONE 8

Oggetto dell'Assicurazione 8
Soggetti Assicurati 8
Durata e decorrenza dell'Assicurazione 9
Denuncia dei sinistri 9

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 10

Foro Competente 10
Rinvio alle norme di legge 10
Limiti di età 10
Validità Territoriale 10
Richiamo alle leggi 10
Esagerazione dolosa del danno 10
Interpretazione del Contratto 11
Altre assicurazioni 11

SEZIONE I - INFORTUNI LESIONI ALLA PERSONA 12

Soggetti Assicurati 12
Oggetto dell'Assicurazione 12
Attività Assicurate 12
Rischi esclusi 13
Criteri di indennizzabilità 14
Caso Morte 14
Caso Invalidità Permanente 14
Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente 15
Diaria da ricovero e/o da gesso 16
Norme e criteri di cumulo delle indennità 17
Obblighi in caso di sinistro 18
Modalità di valutazione del danno – Controversie – Arbitrato Irrituale 18
Condizioni Speciali per i Bioregolatori 19
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie 19
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica 19
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee 19
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Pesca e Tiro 19

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 20

Soggetti Assicurati 20

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Oggetto dell'Assicurazione 20
Rischi Assicurati 20
Esclusioni 21
Estensioni e Limitazioni 21
Obblighi in caso di sinistro 22
Gestione delle Vertenze di danno e spese legali 22
Condizioni Speciali per i Bioregolatori 22
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie 22
Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica 23
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee 23
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Pesca e Tiro 23

SEZIONE III - SOMME ASSICURATE 24

SEZIONE INFORTUNI 24

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 26

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE 27

Oggetto dell'assicurazione 27
Ambito dell'assicurazione 27
Assicurati 29
Esclusioni 29
Estensione territoriale delle garanzie 30
Massimale 30

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 30

Insorgenza del caso assicurativo – Operatività della garanzia 30
Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale 30
Gestione del sinistro 30
Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato 31
Recupero di somme 31
Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 31

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI (VALIDA SOLO PER POSSESSORI TESSERE C, D, GG.VV., CINGHIALAI, TARTUFAI, FUNGHI, ERBE SPONTANEE) 32

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI 33

DEFINIZIONI 33

GESTIONE DELLA CONVENZIONE 35

Oggetto dell'Assicurazione 35
Soggetti Assicurati 35
Durata e decorrenza dell'Assicurazione 35
Denuncia dei sinistri 35

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 36

Foro Competente....36
Rinvio alle norme di legge....36
Validità Territoriale....36
Richiamo alle leggi....36
Esagerazione dolosa del danno....36
Interpretazione del Contratto....36
Altre assicurazioni....36
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte....36
SEZIONE I - OPZIONE CANE....37
Soggetti Assicurati....37
Oggetto dell'Assicurazione....37
Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane....38
Condizione particolare per i possessori di Tessera Cinghialai....38
Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee....38
Estensione "Opzione Più cani"....38
Estensione "Opzione Capanno e Richiami"....39
INDENNITÀ ASSICURATE....40
Obblighi in caso di Sinistro....41

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI

Alla Convenzione vengono attribuiti i seguenti numeri di polizza:

N° 77/160118541	del Ramo Infortuni
N° 65/160118542	del Ramo RCT (Responsabilità Civile Generale)

CONTRAENTE:	ANUU MIGRATORISTI - Associazione dei Migratoristi Italiani
DOMICILIO:	Via Evaristo Baschenis, 11/C – 24122 Bergamo BG
CODICE FISCALE:	80031380167
EFFETTO:	dalle ore 24,00 del 31/12/2025
SCADENZA:	alle ore 24,00 del 31/12/2026

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI

DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assicurato/i:	il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ANUU MIGRATORISTI regolarmente iscritti presso la ANUU MIGRATORISTI.
Attività assicurata:	l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesca con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
Beneficiario:	l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Broker	Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 20158 Milano
Contraente:	la ANUU MIGRATORISTI, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
Documenti di legittimazione:	i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
Franchigia:	l'importo e/o la percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
Indennizzo o indennità:	la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità Permanente:	perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità Temporanea:	temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Normativa sulla caccia:	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Massimale:	l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Polizza:	il documento che prova la assicurazione.
Premio:	la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla ANUU MIGRATORISTI, secondo la convenzione ANUU MIGRATORISTI e Compagnia.
Risarcimento:	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Tessera Amica:	tipologia di formula associativa riconosciuta dalla Contraente che non abilitano all'uso e al maneggio di armi da fuoco e munizioni, né all'esercizio dell'attività venatoria.
Tessera Tartufai, funghi e erbe spontanee:	tipologia di formula associativa riconosciuta dalla Contraente per tesserati anche non forniti di licenza di caccia, durante lo svolgimento della ricerca di tartufi, funghi ed erbe spontanee a norma delle vigenti normative in materia e autorizzata dalle apposite licenze e/o permessi.
Tessera Pesca e Tiro:	tipologia di formula associativa riconosciuta dalla Contraente per tesserati possessori di porto d'armi ad uso sportivo, durante lo svolgimento dell'esercizio della pesca e dell'attività cinofila, dell'attività al piattello, tiro a volo e tiro a segno.
Compagnia:	l'Impresa assicuratrice.

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, secondo i capitali e massimali previsti alla successiva Sezione "Somme Assicurate".

Soggetti Assicurati
L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ANUU Migratoristi che abbiano versato la quota associativa nel periodo di durata della presente Convenzione.
Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell'Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ANUU Migratoristi e suoi Organi periferici a ciò delegati).
Le forme di tesseramento sono le seguenti:
Tessera A
Tessera B
Tessera C
Tessera D
Tessera Cinghialai
Tessera Amica
Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
Tessera Pesca e Tiro

Il rilascio di detta tessera verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.
Alle GG.VV. con porto d'armi è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla tessera C o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera D.
Alle GG.VV. senza porto d'armi è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalle tessere B, C o D.
Potranno essere tesserati dalla Contraente anche i titolari del solo porto d'armi uso sportivo. In tal caso la garanzia assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi opera solo ed esclusivamente in conseguenza dell'uso diretto e personale di porto d'armi.
Ai fini della Responsabilità Civile la copertura assicurativa si intende prestata esclusivamente per la diretta responsabilità ascrivibile al tesserato titolare del solo porto d'armi uso sportivo con l'esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti: federazioni, persone fisiche e/o giuridiche, non assicurati dalla presente polizza. In caso di esistenza di polizze Infortuni e/o RCG stipulate sullo stesso rischio la presente copertura opera a secondo rischio e per i massimali eccedenti tali polizze.

Ferma la titolarità del porto d'armi uso caccia conseguito in Italia le garanzie assicurative sono operative anche nel caso in cui il cacciatore non abbia pagato la tassa governativa per il rinnovo della licenza di caccia, e l'attività praticata riguardi l'attività venatoria sempreché praticata all'estero e/o l'attività di tiro al volo.
Per tali soggetti è espressamente esclusa la garanzia relativamente l'attività venatoria in Italia.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Sono considerati assicurati i tesserati ANUU Migratoristi cacciatori non italiani a condizione che siano in regola con le normative vigenti sull'attività della caccia e del porto d'armi, solo ed esclusivamente nei casi di attività venatoria esercitata sul territorio italiano.
Ai fini dell'operatività di tale fattispecie è condizione essenziale che l'infortunio si sia verificato ed accertato nel territorio italiano.

Durata e decorrenza dell'Assicurazione
La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente articolo) e purché il relativo nominativo sia stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del versamento – e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di ANUU MIGRATORISTI alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory incaricata dalla Compagnia in accordo con il Broker al seguente indirizzo: Viale Bodio 33 – 20158 Milano entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:
- un Call Center con numeri telefonici dedicati per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell'Associazione e delle sedi provinciali.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Foro Competente
Per quanto riguarda i sinistri Infortuni il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell'Assicurato. Per quanto concerne la Responsabilità civile verso terzi il Foro Competente è a scelta della parte attrice quello del Convenuto o della ANUU Migratoristi.

Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Limiti di età
La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.
Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.
Per i possessori di tessera Amica, l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

Validità Territoriale
L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Richiamo alle leggi
Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k), l), m), n) ed e). Per quest'ultima esclusivamente nel caso in cui non sia consentito lo sparo dell'Art 3. "Attività assicurate" Sezione Infortuni e ai punti d), f), g), i), j), k), l), m), n) ed e). Per quest'ultima esclusivamente nel caso in cui non sia consentito lo sparo dell'Art. 3 "Attività assicurate" Sezione Responsabilità civile verso terzi, ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Altre assicurazioni
L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

SEZIONE I - INFORTUNI LESIONI ALLA PERSONA

Soggetti Assicurati
L'assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ANUU Migratoristi, possessori di:
Tessera A
Tessera B
Tessera C
Tessera D
Tessera Cinghialai
Tessera Amica
Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
Tessera Pesca e Tiro

Con riferimento alla Tessera A, si precisa che la ANUU Migratoristi potrà proporre tale Tessera per associare nuovi tesserati che praticano condizioni di caccia specifiche e/o in ambiti territoriali ben delineati.

Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite in relazione al tipo di tessera di associazione alla ANUU Migratoristi posseduta dall'Assicurato, per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle Attività previste dalla presente polizza.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea dalla quale scaturisca necessità di ricovero o di protesi gessata, liquidabili nei limiti previsti.

Sono considerati infortuni anche:
a) i colpi di sole, di calore e di freddo;
b) l'assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno di serpenti;
d) l'annegamento;
e) gli infortuni sofferti per colpa grave (a deroga dell'art. 1900 del Codice Civile), anche nell'uso delle armi durante l'esercizio dell'attività venatoria come assunta in polizza, purché comunque non si siano determinati per effetto di violazione di norme di Legge o regolamentare regolanti l'esercizio della caccia e/o l'uso delle armi da fuoco;
f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte da assicurazione;
g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l'attività venatoria.

Attività Assicurate
La presente Assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che leggi o decreti od ordinamenti dello

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

stato in cui avviene l'infortunio prevedano periodi determinati per svolgere l'attività che ha cagionato l'infortunio, nel qual caso l'infortunio viene indennizzato solo se avvenuto nei periodi autorizzati:

a) Caccia praticata conformemente alle Leggi.
b) Caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti.
c) Partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria.
d) Partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile.
e) Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo.
f) Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti.
g) Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
h) Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità.
i) Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.
j) Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla ANUU Migratoristi oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della ANUU Migratoristi.
k) Attività di protezione civile organizzata dalla ANUU Migratoristi secondo le disposizioni della competente Autorità.
l) Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica.
m) Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia.
n) Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
o) Prove balistiche taratura fucili e carabine.
p) Piani di controllo della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche, svolti in conformità delle normative vigenti a prescindere dal territorio, dai periodi e dagli orari in cui i piani stessi sono effettuati.

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

a) Causati dalla guida ed uso di veicoli e natanti, con l'esclusione dei casi di cui al punto b), h) e n) del precedente articolo "Attività Assicurate" e del punto g) dell'articolo "Oggetto dell'Assicurazione".
b) Causati da guerre e insurrezioni, tumulti popolari, alluvioni, inondazioni, da atti violenti, risse o aggressioni cui l'Assicurato abbia preso parte come attore o come provocatore ed in genere da violazioni di Leggi e Regolamenti comuni o specifici dell'attività coperta da assicurazione.
c) Causati da operazione chirurgica, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
d) Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
e) Dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile (quali a puro titolo indicativo e non limitativo: avvelenamenti da morso di serpenti, rabbia silvestre, tetania muscolare).

f) Sofferti in caso di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati (compresi gli infarti), da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché in conseguenza di partecipazioni ad imprese temerarie, con esclusione degli atti di solidarietà umana di cui al punto f) dell'articolo 2 "Oggetto dell'assicurazione".
g) Derivanti dall'uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori, nonché dal confezionamento delle munizioni.
h) Avvenuti durante gli spostamenti da e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell'assicurazione, con eccezione dello sparo o scoppio accidentale del fucile, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette od esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Caso Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente.

Caso Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche se successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

Caso Invalidità Permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'evento causa dell'invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Per la perdita totale di un arto superiore	70%
Per la perdita totale della mano o dell'avambraccio	60%
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sotto del ginocchio	50%
Per la perdita totale di un piede	40%
Per la perdita totale del pollice	19%
Per la perdita totale dell'indice	14%

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Per la perdita totale del mignolo	12%
Per la perdita totale del medio	8%
Per la perdita totale dell'anulare	8%
Per la perdita totale di un alluce	5%
Per la perdita totale di ogni altro dito del piede	3%
Per la sordità completa di un orecchio	10%
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	30%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%
Per la perdita totale di un rene	20%
Per la perdita totale della milza	10%
Per la perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale bilaterale	15%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione ei movimenti del capo e del collo	10%
Vertebre dorsali	7%
12 dorsale	12%
Cinque lombari	12%
Frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso, se trattasi di minorazione le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice stabilita nella metà, per la perdita di una falange dell'alluce, nella metà, per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopra esposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura della quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso che a seguito di tale accertamento l'Invalidità Permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l'indennità al 100%.

Franchigia Assoluta sull'Invalidità Permanente
A parziale deroga del precedente art. "Caso Invalidità Permanente", si conviene che:

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

a) sulla parte della somma assicurata fino a Euro 52.000,00 l'indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
b) sulla parte della somma assicurata oltre Euro 52.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%;
c) relativamente alla Tessera Amica e Tessera Pesca e Tiro resta convenuto che per invalidità permanente pari o inferiore al 7% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 7% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 7%;
d) relativamente alla Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee resta convenuto che per invalidità permanente pari o inferiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 3% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 3%.

Diaria da ricovero e/o da gesso

Tessera A

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 16 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero.
Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata, la società corrisponde Euro 6 per ogni giorno di ingessatura per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Tessera B

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 20 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero.
Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata, la società corrisponde Euro 20 per ogni giorno di ingessatura la diaria assicurata per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Tessera C

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 30 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 100 giorni, dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 25 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Tessera D
Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 50 giornalieri ricovero per un periodo massimo di 120 giorni, a partire dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero.
Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitari pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 40 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Tessera Cinghialai
Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde Euro 50 giornalieri ricovero per un periodo massimo di 120 giorni, a partire dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero.
Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitari pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 40 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Norme e criteri di cumulo delle indennità
L'indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga gli aventi diritto l'importo liquidato ed offerto.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Obblighi in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause e circostanze che lo hanno determinato e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l'infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.

L'assicurato deve altresì fornire alla Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche seguendo l'iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa.

L'infortunato, i suoi familiari e aventi causa, devono acconsentire alle eventuali visite mediche resesi necessarie e a qualsiasi altra indagine che la Compagnia ritenga necessaria. L'infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l'indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi.

In caso di morte dell'Assicurato, avvenuta in conseguenza di infortunio, gli aventi diritto dovranno farne denuncia con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia. Dopo l'invio della denuncia, ed avvenuto da parte della Compagnia l'accertamento al diritto di indennizzo, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell'Assicurato, certificato dello stato di famiglia, atto notorio, e quant'altro necessario a documentare e determinare quali sono gli aventi diritto, seguendo l'iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa.

Modalità di valutazione del danno – Controversie – Arbitrato Irrituale

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o dell'ingessatura, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, sono demandate per scritto a un collegio di tre medici, nominati una per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 15 giorni da quella in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato.

Il Collegio risiede nel Comune, sede e di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, contribuendo con metà delle spese e delle competenze del terzo medico.

È facoltà del collegio rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio, nel qual caso il collegio può concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa dalle formalità di legge, e sono vincolanti fra le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Condizioni Speciali per i Bioregolatori
Relativamente alla figura del bioregolatore, la tutela assicurativa opera per tutte le attività che implicano la partecipazione di tali soggetti. Il bioregolatore è un soggetto abilitato al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza, l'attestato di bioregolatore si ottiene tramite corso on line gratuito tenuto presso l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche".

Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie
Per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge, anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'Assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche.
Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera B, C o D, sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.
Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.
Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.
Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica
Per gli assicurati muniti di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti al precedente Art. "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
Per gli assicurati muniti di Tessera Tartufi, funghi ed erbe spontanee anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti al precedente Art. "Attività assicurate", durante lo svolgimento di ricerca di tartufi, funghi ed erbe spontanee a norma delle vigenti normative in materia e autorizzata dalle apposite licenze e/o permessi.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Pesca e Tiro
Per gli assicurati muniti di Tessera Pesca e Tiro, possessori di porto d'armi ad uso sportivo come normato dall'articolo relativo ai soggetti assicurati, l'assicurazione copre i rischi previsti durante lo svolgimento dell'esercizio della pesca e dell'attività cinofila, dell'attività di tiro al piattello, tiro a volo e tiro a segno, previste al precedente Art. "Attività assicurate".

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Soggetti Assicurati
L'assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ANUU Migratoristi, possessori di:
Tessera A
Tessera B
Tessera C
Tessera D
Tessera Cinghialai
Tessera Amica
Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
Tessera Pesca e Tiro

Con riferimento alla Tessera A, si precisa che la ANUU Migratoristi potrà proporla per associare nuovi tesserati che praticano condizioni di caccia specifiche e/o in ambiti territoriali ben delineati.

Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà dell'assicurato utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate nel successivo art. 3 – Rischi Assicurati, che in qualsiasi altra occasione e luogo.
Fermo quanto stabilito, la garanzia di cui al 2° comma viene estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario del cane per i danni che quest'ultimo possa arrecare a terzi.

Per i possessori di Tessera A, la R.C.T. del Cane è esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge n. 157 del 11/2/1992 e Leggi Regionali di disciplina.

La garanzia copre il caposquadra/capobattuta per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità organizzativa, derivante anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti durante l'attività delle battute di caccia al cinghiale.

Rischi Assicurati
La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, come da precedente Art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione", durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel qual caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:

a) Caccia praticata conformemente alle Leggi.
b) Caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

c) Partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria.
d) Partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile.
e) Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo.
f) Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti.
g) Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
h) Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità.
i) Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.
j) Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla ANUU Migratoristi oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della ANUU Migratoristi.
k) Attività di protezione civile organizzata dalla ANUU Migratoristi secondo le disposizioni della competente Autorità.
l) Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica.
m) Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia.
n) Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
o) Prove balistiche taratura fucili e carabine
p) Piani di controllo della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche, svolti in conformità delle normative vigenti a prescindere dal territorio, dai periodi e dagli orari in cui i piani stessi sono effettuati.

Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) i danni alle cose e animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
b) i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato;
c) i danni derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
d) da circolazione di veicoli o natanti a motore sono compresi i danni causati dalla navigazione in acque interne di natanti propulsi a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali durante la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l'attività venatoria;
e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) conseguenti ad inquinamento ambientale ed impoverimento di risorse del sottosuolo.

Estensioni e Limitazioni
Sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del C.C.

Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, dei danni subiti dai terzi e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l'infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia, firmata dall'Assicurato e dai suoi aventi causa, dovrà pervenire con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia specialmente in caso di morte o lesioni gravi. Eventuali richieste scritte di risarcimento dovranno essere inoltrate in originale alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal ricevimento. L'Assicurato deve trasmettere successivamente notizie, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro.

Gestione delle Vertenze di danno e spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni Speciali per i Bioregolatori
Relativamente alla figura del bioregolatore, la tutela assicurativa opera per tutte le attività che implicano la partecipazione di tali soggetti. Il bioregolatore è un soggetto abilitato al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza, l'attestato di bioregolatore si ottiene tramite corso on line gratuito tenuto presso l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche".

Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie
Per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge, anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera B, C o D, sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.
Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.
Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.
Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica
Per gli assicurati muniti di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti dall'articolo "Rischi assicurati" fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
Per gli assicurati muniti di Tessera Tartufi, funghi ed erbe spontanee anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti al precedente Art. "Rischi assicurati", durante lo svolgimento di ricerca di tartufi, funghi ed erbe spontanee a norma delle vigenti normative in materia e autorizzata dalle apposite licenze e/o permessi.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Pesca e Tiro
Per gli assicurati muniti di Tessera Pesca e Tiro, possessori di porto d'armi ad uso sportivo come normato dall'articolo relativo ai soggetti assicurati, l'assicurazione copre i rischi previsti durante lo svolgimento dell'esercizio della pesca e dell'attività cinofila, dell'attività di tiro al piattello, tiro a volo e tiro a segno, previste al precedente Art. "Rischi assicurati".

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

SEZIONE III - SOMME ASSICURATE

SEZIONE INFORTUNI

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera A

€	90.500,00	per caso di Morte
€	90.500,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo € 52.000,00
€	16,00	diaria in caso di ricovero ospedaliero. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)
€	6,00	diaria in caso di gessatura di un arto. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera B

€	90.500,00	per caso di Morte
€	90.500,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo € 52.000,00
€	20,00	giornalieri diaria in caso di ricovero ospedaliero. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)
€	20,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera C

€	100.000,00	per caso di Morte
€	100.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€	30,00	max 100 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)
€	25,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera D

€	200.000,00	per caso di Morte
€	190.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€	50,00	max 120 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)
€	40,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Cinghialai

€	200.000,00	per caso di Morte
€	190.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€	50,00	max 120 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

€	40,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg ed è pagabile dal 6° giorno (franchigia 5 gg)

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

€	50.000,00	per caso di Morte
€	50.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7%

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

€	50.000,00	per caso di Morte
€	50.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 3%

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Pesca e Tiro

€	50.000,00	per caso di Morte
€	50.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7%

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera A

€	905.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€	680.000,00	per persona
€	230.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera B

€	1.500.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€	1.500.000,00	per persona
€	1.500.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera C

€	3.000.000,00	Per ogni sinistro con il limite di
€	2.000.000,00	per persona
€	750.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera D

€	5.000.000,00	Per ogni sinistro con il limite di
€	5.000.000,00	per persona
€	5.000.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Cinghialai

€	5.000.000,00	Per ogni sinistro con il limite di
€	5.000.000,00	per persona
€	5.000.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

€	3.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€	1.500.000,00	per persona
€	750.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

€	3.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€	1.500.000,00	per persona
€	750.000,00	per danni a cose o animali

Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Pesca e Tiro

€	3.000.000,00	per ogni sinistro con il limite di
€	1.500.000,00	per persona
€	750.000,00	per danni a cose o animali

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia le spese:

- per assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- per l'intervento di un legale civilista e penalista;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (CTU);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per la redazione di denunce, querele ed istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'escussione dei testimoni, limitatamente alle sole spese di viaggio;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

Ambito dell'assicurazione

Con riferimento all'Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

La copertura assicurativa è da intendersi operante per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro.

Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.

Si precisa che, qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. n. 30 della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro.
Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.
Si precisa che, qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;
3. la difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell'art. 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale, la garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro.
Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.
Si precisa che, qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;
4. le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato. Inoltre, allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h).
Si precisa che la garanzia è da intendersi operante anche in caso di accoglimento del ricorso, presentato per ottenere una riduzione della sanzione e non l'abrogazione totale della stessa;
5. la difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio "l'omessa custodia di armi", ai sensi dell'art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e "l'introduzione di armi nel parco", ai sensi dell'articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394

del 06.12.1991 in tema di aree protette, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento o emesso un decreto di archiviazione, in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
In caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia di reato, ex art. 408 c.p.p., o per particolare tenuità del fatto, la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di € 1.500,00 per sinistro.
Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato, la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali valgono le condizioni previste dal punto 4, se viene prevista una sanzione amministrativa.
Si precisa che, qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia opererà in misura proporzionale;
6. l'azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni, purchè il sequestro sia stato disposto esclusivamente a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato;
7. l'azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate ad ANUU, indipendentemente dall'esito della vertenza. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.
La copertura assicurativa è da intendersi operante anche per gli eventi derivanti dalle prove e gare cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell'attività venatoria.

Assicurati
L'assicurazione viene prestata a favore dei Soci ANUU, in regola con il pagamento della quota associativa.

Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell'Assicurato e/o di controparte;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito all'Ambito dell'assicurazione;
- vertenze relative a beni immobili;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
L'assicurazione non è prestata inoltre per:
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;

- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Estensione territoriale delle garanzie
La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento, in caso di giudizio, si svolga innanzi alla Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Massimale
Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimale di € 15.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Insorgenza del caso assicurativo – Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare una norma di legge.
Per tutte le coperture la garanzia decorre è da intendersi operante per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Socio, secondo quanto previsto dall'Ambito dell'assicurazione, purché manifestatisi entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Compagnia o Marsh, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata documentazione attestante l'iscrizione dell'Assicurato alla Contraente.
L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Compagnia la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, o comunque entro tre mesi dallo stesso, l'Assicurato può indicare alla Compagnia un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Compagnia.
La Compagnia avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Compagnia trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente paragrafo. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Compagnia; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a

due tentativi.
L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Compagnia, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Compagnia, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
La Compagnia non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Compagnia sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Compagnia quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI (valida solo per possessori tessere C, D, GG.VV., Cinghialai, Tartufai, funghi, erbe spontanee)

Alla Convenzione viene attribuito il seguente numero di polizza:

N° 119/160118543 del Ramo Perdite Pecuniarie

CONTRAENTE: ANUU MIGRATORISTI

DOMICILIO: Via Evaristo Baschenis, 11/C – 24122 Bergamo BG

CODICE FISCALE: 80031380167

EFFETTO: dalle ore 24,00 del 31/12/2025

SCADENZA: alle ore 24,00 del 31/12/2026

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ANUU MIGRATORISTI

DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assicurato/i:	il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ANUU MIGRATORISTI regolarmente iscritti presso la ANUU MIGRATORISTI che abbiano aderito alla Opzione Cane.
Attività assicurata:	l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
Beneficiario:	l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Broker	Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 20158 Milano
Contraente:	la ANUU MIGRATORISTI, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
Documenti di legittimazione:	i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
Franchigia:	l'importo e/o percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
Indennizzo o indennità:	la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
Normativa sulla caccia:	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.

Il presente documento rappresenta una sintesi delle principali condizioni di polizza. Per consultare il testo integrale di polizza, vi preghiamo di contattare ANUU Migratoristi.

Massimale:	l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Polizza:	il documento che prova la assicurazione.
Premio:	la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla ANUU MIGRATORISTI, secondo la convenzione ANUU MIGRATORISTI e Compagnia.
Risarcimento:	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Compagnia:	l'Impresa assicuratrice.

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Morte e ferimento del cane a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, alle condizioni previste nella presente polizza.

Soggetti Assicurati
L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ANUU Migratoristi che abbiano versato la quota associativa ed abbiano aderito ad una Opzione Cane di cui alla successiva sezione, nel periodo di durata della presente Convenzione.

Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell'Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ANUU Migratoristi e suoi Organi periferici a ciò delegati).
Le forme di tesseramento attraverso le quali si può aderire alla Opzione Cane sono:

- Tessera C
- Tessera D
- Tessera Cinghialai
- Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

Alle GG.VV. è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla tessera C o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera D.

Il rilascio di detta tessera con l'adesione alla Opzione Cane verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.

Durata e decorrenza dell'Assicurazione
La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato che ha aderito alla Opzione Cane ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art. 3) e purché il relativo nominativo sia stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del versamento – e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di ANUU Migratoristi alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory, incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker, all'indirizzo riportato nel rispettivo modulo di denuncia entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:

- un Call Center con numeri telefonici dedicati per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell'Associazione e delle sedi provinciali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell'Assicurato.

Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Validità Territoriale
L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Richiamo alle leggi
Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell'Art 3 della Convenzione Infortuni n° 77/160116377 (Unipolsai) e ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell'Art. 3 della Convenzione Responsabilità civile verso terzi n° 65/160116378 (Unipolsai), ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.
Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Altre assicurazioni
L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

SEZIONE I - OPZIONE CANE

Soggetti Assicurati
Esclusivamente previa ed espressa richiesta di adesione e pagamento del relativo premio, la presente formula Opzione Cane si intenderà abbinabile a favore dei Tesserati alla ANUU Migratoristi, possessori di:
- Tessera C
- Tessera D
- Tessera Cinghialai
- Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

Alle GG.VV. è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla tessera C o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera D.

Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera C, Tessera D, Tessera Cinghialai e Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee e per ferimento del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera D.
L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento
d) investimento da veicolo
e) annegamento
f) scatti di lacci o tagliole
g) ferite da taglio
h) cadute in burroni o crepacci

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è anche operante per la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di:
a) Allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo.
b) Partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile

L'assicurazione è altresì operante per i cani di proprietà dell'assicurato munito di regolare autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi nei seguenti casi:
a) attacco di ungulati selvatici o lupo
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
d) annegamento

L'assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento di tale attività.
Rientra in questa fattispecie anche il "Cane Recuperatore" iscritto alla Associazione Conduttori di cani da traccia e da lavoro Altoatesini nell'esercizio dell'attività di ricerca e recupero.

Si precisa anche che l'assicurazione è operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da tana di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento della loro specifica attività.

L'assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell'attività venatoria e indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile, per i cani di proprietà dell'assicurato da chiunque condotti durante la ricerca di funghi e tartufi.

Inoltre l'assicurazione è operante per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera D e Tessera Cinghialai durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni, a seguito degli eventi sopra indicati (lettere da a) ad h)) ai quali si aggiungono anche:

- la folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc…);
- l'impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc…);
- le morsicature da cani (da caccia e non); l'aggressione di animali selvatici/predatori alati.

Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane
Fermo quanto previsto dalla Convenzione Multirischi RCT n. 65/160118542 per tutti i tipi di tessera, anche per i Tesserati alla ANUU MIGRATORISTI che hanno aderito e pagato il premio relativo alla presente Opzione Cane, possessori di:

- Tessera C
- Tessera D
- Tessera Cinghialai
- Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

è operativa la copertura responsabilità civile derivante dalla proprietà del cane da caccia di cui alla Convenzione multirischi polizza n. n. 65/160118542.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Cinghialai
L'assicurazione è operante esclusivamente durante l'attività di caccia al cinghiale.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee
L'assicurazione è operante esclusivamente durante l'esercizio della ricerca di tartufi, funghi ed erbe spontanee a norma delle vigenti normative in materia e autorizzata dalle apposite licenze e/o permessi.

Estensione "Opzione Più cani"
Per i possessori di Tessera C è possibile assicurare un ulteriore cane alle stesse condizioni e indennità assicurate previste all'Art. "Indennità assicurate", a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.
Per i possessori di Tessera D è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni ed indennità assicurate previste all'Art. "Indennità assicurate", a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.
Per i possessori di Tessera Cinghialai è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni ed indennità assicurate previste all'Art. "Indennità assicurate".
I cani assicurati con tale opzione (per la Tessere C, D e Cinghialai) devono essere di proprietà dell'assicurato e devono essere preventivamente identificati tramite microchip al momento dell'attivazione dell'opzione scelta.

Estensione "Opzione Capanno e Richiami"
Per i Tesserati che attivano una tessera ANUU prevista nelle polizze Infortuni n. 77/160118541 ed RCT n. 65160118542 è possibile attivare la seguente opzione, è possibile attivare la seguente opzione come di seguito descritto ed a fronte del pagamento del premio come indicato nella Sezione Premi.
Fermo che per Capanno si intende un fabbricato comunque costruito adibito ad appostamento fisso, l'opzione Capannisti prevede l'attivazione delle seguenti garanzie:

1) Incendio del capanno
La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto, di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio ed atti vandalici.
Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00.
Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00. Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'Autorità competente.

2) Furto di richiami vivi
La presente copertura rimborsa l'assicurato per furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.
Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo: € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo. Franchigia: 10% dell'indennizzo.

3) Morte di richiami vivi
La presente copertura rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori con un massimo risarcimento di € 60,00 per richiamo. Il massimale per tale garanzia e pari a € 300,00 per ciascun assicurato e per anno.

Denuncia di sinistri
In caso di denuncia dei sinistri per tutte le garanzie valgono le modalità disciplinate all'articolo relativo alla denuncia dei sinistri della presente polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di incendio del capanno l'assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro e allegare la denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo. In caso di furto di richiami vivi l'assicurato deve allegare alia denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'avvenuta cancellazione del richiamo.

In caso di morte dei richiami vivi l'assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del volatile.
- Certificato di morte a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con l'identificazione del richiamo.

Indennità Assicurate

Tessera C

€ 260,00	per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 450,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o con una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 1.100,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI

Tessera D

€ 400,00	per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 700,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o con una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 2.000,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI
€ 100,00	per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane
€ 1.000,00	per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia

Tessera Cinghialai

€ 400,00	per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR non registrato ENCI
€ 600,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR e/o con una qualifica in una fase del Campionato Italiano con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 800,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR e in possesso di qualifica ENCI
€ 800,00	per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia

Tessera Tartufi, funghi e erbe spontanee

€ 1.300,00	per morte di cani

Viene convenuto che:

a) per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%;
b) le indennità di cui al presente articolo valgono per un solo cane e/o in alternativa un solo falco, poiana, gufo reale, aquila reale come massima disponibilità annua per Assicurato;
c) sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI (Federation Cinologique Internazionale);
d) il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento;
e) sono equiparati ai registri ROI o RSR (ex LOI o LIR) anche eventuali future dizioni introdotte nell'anagrafe canina;
f) per i cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR), ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (Provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente, il Campionato/Selezione deve essere stato organizzato esclusivamente da ANUU e tale risultato deve essere stato realizzato entro 3 anni dalla data del sinistro.

g) per quanto concerne il falco, la poiana, il gufo reale e l'aquila reale, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo si dovrà essere in regola con la certificazione C.I.T.E.S. e con la presenza di anello o microchip identificativo tale da attestarne la proprietà.

Obblighi in caso di Sinistro

Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati come "cani da caccia" secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tale registrazione o denuncia o iscrizione ENCI deve documentare la razza, l'età ed il sesso dell'animale, si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che:

1) in caso di morte del cane l'Assicurato presenti:
   - certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI;
   - certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
   - certificato di radiazione dall'anagrafe canina o in alternativa certificato di smaltimento della carcassa;
   - salvo il caso di annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;

2) in caso di spese veterinarie rientranti nell'oggetto della assicurazione l'Assicurato presenti regolare fattura emessa dal veterinario, con l'attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.

In caso di sinistro che coinvolga un "Cane Recuperatore" al momento della denuncia l'assicurato dovrà presentare anche copia dell'apposito certificato di abilitazione rilasciato in base alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività.